



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

SEDICESIMA LEGISLATURA

N. 3/XVI

SCHEMA DI NORMA DI ATTUAZIONE

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per l'istituzione del Collegio dei revisori dei conti in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e) del decreto legge n. 138 del 2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148

Presentato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri
il 26 novembre 2020



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Leonardo Trisolini

Le trasmetto, al fine di acquisire il parere del Consiglio Regionale, previsto dall'art. 56, comma secondo, dello Statuto, lo schema di decreto legislativo concernente "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per l'istituzione del Collegio dei Revisori dei conti in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e) del D.L. n. 138/2011 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito con modificazioni in Legge 14 settembre 2011 n. 148", approvato dalla Commissione paritetica in data 23 gennaio 2020.

Setti

On. Prof. Francesco Boecchia

On. Avv. Michele PAIS
Presidente del Consiglio Regionale
della Sardegna
(presidenza16@pec.crsardegna.it)

Schema di decreto legislativo recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per l’istituzione del Collegio dei Revisori dei conti in attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera e) del D.L. n. 138/2011 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, convertito con modificazioni in Legge 14 settembre 2011 n. 148”.

Art. 1 Oggetto

1. In attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è istituito il Collegio dei revisori dei conti della Regione Sardegna (di seguito il Collegio), quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’ente.

Art. 2 Composizione e costituzione del Collegio

1. Il collegio dura in carica tre anni ed è composto da tre membri scelti mediante estrazione da un elenco appositamente costituito presso la Presidenza della Regione i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei Conti.
2. I componenti del Collegio non possono far parte dell’elenco per l’estrazione successiva a quella dell’esercizio del mandato.
3. La costituzione del Collegio è disposta con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale.
4. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, il Collegio opera in raccordo con la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Art. 3 Disciplina integrativa delle funzioni

1. La legge regionale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia, determina i compensi dei componenti il collegio e può dettare norme integrative sulle sue funzioni e competenze.

Art. 4 Disposizioni finanziarie

1. Le spese per il funzionamento del Collegio sono a carico della Regione Sardegna, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Schema di decreto legislativo recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per l’istituzione del Collegio dei Revisori dei conti in attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera e) del D.L. n. 138/2011 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, convertito con modificazioni in Legge 14 settembre 2011 n. 148”.

Relazione illustrativa

Il presente Decreto prevede l’istituzione del Collegio dei revisori dei conti, in attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera e) del decreto-legge. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011 n. 148.

Il collegio, per espressa previsione normativa, è un organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’ente in cui è istituito e opera in stretto raccordo con la sezione di controllo della Corte dei Conti. La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della norma che ha previsto l’istituzione di tale Collegio, ha chiarito, nella sentenza n. 198/2012, che l’art. 14 mira a introdurre per le amministrazioni regionali un sistema di controllo analogo a quello già previsto, per le amministrazioni locali, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2006), “ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica” (art. 1, comma 166).

Ad avviso della Corte, “si tratta, sostanzialmente, di un collegamento fra i controlli interni alle amministrazioni regionali e i controlli esterni della Corte dei conti, secondo il modello che, in attuazione del citato art. 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003, è stato sperimentato, per gli enti locali, dalla menzionata legge n. 266 del 2005. E tale collegamento fra controllo interno e controllo esterno assolve anche a una funzione di razionalità nelle verifiche di regolarità e di efficienza sulla gestione delle singole amministrazioni, come risulta, del resto, dalla disciplina della legge n. 20 del 1994, secondo cui “la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge” è accertata dalla Corte dei conti “anche in base all’esito di altri controlli”.

L’art. 19 bis del D.L. n. 138/2011 ha stabilito che l’attuazione delle disposizioni nel medesimo contenute, nelle regioni ad autonomia differenziata, avvenga nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

L’articolo 72 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, concernente "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.", ha precisato ulteriormente le funzioni del collegio dei revisori dei conti regionali.

Di rilievo, ai fini della corretta delimitazione dei compiti del collegio, la previsione normativa ivi contenuta per la quale il controllo del collegio si estende a tutti gli ambiti organizzativi della Regione, "compreso il consiglio regionale, ove non sia presente un proprio organo di revisione".

Pur dovendosi considerare che, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto speciale, la Regione ha potestà legislativa (esclusiva) in materia di ordinamento dei propri uffici, si è ritenuto di prevedere con norme di attuazione l'istituzione dell'Organo di controllo interno, le sue funzioni fondamentali e i requisiti essenziali dei suoi componenti, rinviando alla legge regionale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia, la determinazione dei compensi, la disciplina integrativa di specifiche funzioni e quella di dettaglio del procedimento di nomina.

Circa la definizione di competenza del collegio dei revisori determinata dal sistema delle fonti, occorre rilevare come il suo perimetro sia determinato, oltre che dalle norme di attuazione dello Statuto, dalla legge nazionale e dalla legge regionale, anche dal possibile futuro esercizio del potere regolamentare del Consiglio Regionale della Sardegna.

Difatti il Consiglio Regionale, seguendo l'indicazione esplicitamente contenuta nel richiamato articolo 72 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ha la facoltà di istituire un proprio organo di revisione, avente competenza sulla regolarità contabile, finanziaria, ed economica della gestione dell'organo legislativo sardo.

Il Decreto si compone di quattro articoli che, di seguito, si illustrano.

L'articolo 1 istituisce il Collegio dei revisori dei conti della Regione Sardegna, definendo, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera e), del richiamato decreto-legge n. 138 del 2011, le funzioni di organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente.

L'articolo 2 disciplina la composizione del Collegio dei revisori dei conti, stabilendone la costituzione con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale; stabilisce, in particolare, che l'organo sia composto da tre membri scelti mediante estrazione da un elenco appositamente costituito presso la Presidenza della Regione i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei Conti. E' previsto, altresì, che i componenti durino in carica tre anni e non possano far parte dell'elenco per l'estrazione successiva a quella dell'esercizio del mandato. Il medesimo articolo 2 inoltre sancisce, al comma 4, il collegamento tra i controlli interni all'amministrazione regionale e quelli esterni della Corte dei conti, prevedendo che le funzioni del Collegio siano svolte in raccordo con la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

L'articolo 3 prevede che con legge regionale possano essere determinati i compensi dei componenti e possano essere stabilite norme integrative di funzioni e competenze del Collegio.

L'articolo 4, infine, attribuisce alla Regione le spese di funzionamento del Collegio, precisando, come richiesto puntualmente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che ciò avvenga senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.